



EPPI

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

1 / 2024

**PRESTAZIONI OCCASIONALI
E CONSULENZA TECNICA**



SOMMARIO

1. PRESTAZIONI OCCASIONALI	2
1.1 Obbligo di apertura della partita IVA	2
1.2 Iscrizione e contribuzione ad EPPI anche se reddito inferiore a 5.000,00 euro	2
1.3 Domande frequenti.....	3
2. LA CONSULENZA TECNICA (CTU)	4

1. PRESTAZIONI OCCASIONALI

1.1 OBBLIGO DI APERTURA DELLA PARTITA IVA

La prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale si identifica come un'attività lavorativa svolta in assenza di elementi quali la regolarità, la professionalità sistematica, la continuità operativa e l'inserimento in un contesto di coordinamento con il committente.

In seguito all'adozione del Decreto Legislativo numero 81 del 2015, meglio conosciuto come Jobs Act, che ha portato all'eliminazione delle collaborazioni a carattere occasionale e dei contratti a progetto, si è assistito a un orientamento diffuso tra i professionisti, in particolare quelli di piccola entità, che hanno percepito le prestazioni occasionali come un'opportunità per svolgere attività lavorative senza incorrere nell'obbligo di aprire una partita IVA.

Si registra, infatti, una errata convinzione, anche tra i professionisti regolarmente iscritti agli Albi professionali, circa la possibilità di ricorrere alla prestazione occasionale come strumento lavorativo esente da vincoli, nei casi in cui non si manifestino i requisiti dell'abitudine e della continuità dell'attività lavorativa, a condizione che il compenso annuo non superi la soglia di 5.000 euro.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che l'Agenzia delle entrate ha ripetutamente fornito chiarimenti in merito, come evidenziato dalle risoluzioni numero 88/E del 19 ottobre 2015 e numero 41 del 15 luglio 2020, che si allineano ai principi espressi dalla Corte di Cassazione Civile nella sentenza numero 2297 del 27 marzo 1987. Questi chiarimenti hanno stabilito che l'abitudine dell'esercizio professionale è intrinseca all'atto di iscrizione volontaria in un Albo professionale, il quale rappresenta un presupposto per l'assegnazione di incarichi in maniera ripetuta e costante.

In virtù di quanto riportato, atteso che l'art. 61, comma 3, del Decreto Legislativo 276/2003 esclude dal campo di applicazione delle disposizioni relative alle prestazioni occasionali "le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali", si deve dedurre che l'attività di perito industriale, in quanto professione regolamentata da un apposito Ordine professionale, in ossequio dell'art. 2229 del c.c., non può essere in nessun caso di natura occasionale, con conseguente obbligo dell'apertura della partita I.V.A (art. 5 d.p.r. 633/72).

Sul punto si è espresso concordemente anche il Ministero delle Finanze (MEF) con lettera, Prot.4594 del febbraio 2015, specificando che: *"essere iscritti all'Albo denota più continuità che occasionalità"*. Il MEF chiude poi la questione specificando che è **sempre necessaria l'apertura della Partita Iva**, indipendentemente da durata e compenso, *"qualora l'attività svolta, rientri tra le attività tipiche della Professione"*, per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione ad Albo professionale.

1.2 ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE AD EPPI ANCHE SE REDDITO INFERIORE A 5.000,00 EURO

L'obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione ad EPPI insorge quando ricorrono le seguenti condizioni:

- Iscrizione all'Ordine professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.
- Esercizio dell'attività professionale in qualsiasi forma diversa da quella subordinata, ancorché contemporaneamente all'attività di lavoro dipendente, **in modo occasionale e produttivo di reddito trascurabile**.

L'esonero contributivo per redditi al di sotto di 5.000,00 euro non riguarda gli iscritti all'Ente, ma esclusivamente i liberi professionisti privi di Cassa.

Infatti, l'art. 2 comma 26 della Legge 335/1995 prevede che l'obbligo di copertura previdenziale presso la Gestione Separata INPS sorga in capo ai professionisti **privi di cassa** che esercitino per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dalle professioni intellettuali. Tuttavia, l'esercizio di una attività saltuaria da cui consegua un reddito di entità trascurabile, esonera tali professioni dagli obblighi contributivi. L'art.44 comma 2 del DL 269/2003 esclude **dall'obbligo contributivo nei confronti della Gestione Separata INPS** le prestazioni di lavoro autonomo occasionale dalle quali derivi un reddito complessivo annuo inferiore a 5.000,00 euro.

1.3 DOMANDE FREQUENTI

1) *Buonasera,*

Sono un perito industriale iscritto all'albo che non esercita più l'attività professionale da diversi anni. Oggi sono un lavoratore dipendente presso una società con contratto a tempo indeterminato.

Sarei interessato a collaborare con qualche studio professionale con la formula della prestazione occasionale sotto i 5000€ annui, o se possibile anche eseguire dei progetti per conto mio, comunque senza l'apertura di partita IVA. In tal caso, sono comunque tenuto al versamento previdenziale all'EPPI?

Gentile iscritto,

facciamo seguito alla sua richiesta di informazioni per segnalare che l'attività professionale di un iscritto all'Ordine **non può essere svolta tramite l'istituto delle prestazioni occasionali**. Infatti, come previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 41/E del 2020, "l'iscrizione all'albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l'attività, pertanto, si ritiene che tale attività si riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale. Ne consegue, che il professionista sarà obbligato all'apertura della partita IVA e all'emissione della fattura nei confronti del committente, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo. "Pertanto, nel caso descritto, dovrà procedere con l'apertura di una nuova posizione IVA e comunicare all'Ente la ripresa dell'attività.

2) *Buongiorno sono Mario Rossi,*

non sono iscritto all'Ente perché non esercito la libera professione. Ho preso un incarico per una prestazione occasionale per un importo inferiore a euro 5.000 e sto provvedendo ad emettere la ricevuta. Come devo comportarmi?

Gentile signor Mario Rossi,

gli iscritti all'Ordine professionale **non possono effettuare prestazioni di natura occasionale**. In ogni caso, avendo comunque accettato un incarico di natura professionale è tenuto all'iscrizione all'Ente e al pagamento della contribuzione previdenziale presso Eppi determinata sui redditi conseguiti.

2. LA CONSULENZA TECNICA (CTU)

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, detto CTU, è un consulente del tribunale che, ai sensi dell'art. 61 del Codice di Procedura Civile, offre la sua collaborazione svolgendo le mansioni di ausiliare del giudice.

Il CTU viene, dunque, nominato dal giudice, con il compito di fornire perizie e risposte tecniche, esaurienti e puntuali per agevolare la formulazione della decisione finale.

I CTU sono dei liberi professionisti iscritti al loro relativo Albo professionale, Ordine o Collegio oppure alla Camera di Commercio e a loro volta iscritti ad un Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio suddiviso per categorie, sulla base dell'Ordine professionale a cui si appartiene.

Il Consulente Tecnico di Parte viene nominato da una delle parti che ritiene aggiungere un altro parere a quello della CTU. Ha il compito di monitorare tutte le operazioni affinché vengano svolte nel più puntuale rispetto delle norme vigenti.

Anche il Consulente Tecnico di Parte è un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa conferisce un incarico.

In entrambi i casi l'attività svolta è una attività di natura libero professionale. Se il ruolo di consulente tecnico è attribuito ad un perito industriale iscritto all'Ordine, anche se presta la consulenza tecnica occasionalmente e contemporaneamente ad altra attività, **è tenuto all'iscrizione e alla contribuzione presso EPPI.**